



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 10.12.2020

Info/181/COVID-19/Proroga autorizzazioni ambientali

COVID- 19 - TRA LE MISURE URGENTI PROROGATA LA VALIDITÀ AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

In merito a quanto già illustrato dalle infoANITA già inviate sull'argomento delle proroghe causa covid-19 si richiama l'attenzione sulle proroghe delle autorizzazioni ambientali contenute nella **Legge 27 novembre 2020 n. 159**, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 (recante **misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020)

Il provvedimento, **entrato in vigore da 4 dicembre 2020**, ha apportato **modifiche all'art. 103** del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che riguardava anche la **proroga della validità delle autorizzazioni ambientali**.

Il comma 2 dell'art. 103, si ricorda, riportava quanto segue:

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ...in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”

La nuova legge 159/2020, all'art. 3-bis, riconferma le proroghe prevedendo la sostituzione delle parole “il 31 luglio 2020” con le seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (che, attualmente è prevista al **31 gennaio 2021**).

In sostanza: le autorizzazioni ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla data del 31 gennaio 2021.

Inoltre, sempre in quest'ultimo provvedimento ,si precisa anche che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, **si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”**

Inoltre tra gli altri contenuti della legge 159/2020 si segnala:

- all'articolo 1, i commi aggiuntivi 4-quinquies - 4-septies, , **prorogano al 31 gennaio 2021** il termine per la **pubblicazione**, da parte **dei comuni**, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle **aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali**. È inoltre prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il **prospetto delle aliquote IMU** e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021;

- all'articolo 1-bis, i **commi da 1 a 3** recano **proroghe di termini in materia di riscossione**, riproducendo le disposizioni del D.L. 129/2020, che ha prorogato **dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020** i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da **cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali**. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta "**decadenza lunga**" del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

- l'articolo 3 reca anche la proroga di termini in materia **di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria**, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.

Resta l'esclusione da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In allegato il testo della legge in Gazzetta